



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 27 aprile 2018
Prot. n. 0004748/U/CIRC.
Circolare n. 1148
Allegati: 2
EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Convenzione quadro per la disciplina delle modalità operative relative al tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi universitario.

Si rende noto che in data 23 marzo 2018 è stata sottoscritta dal Consiglio Nazionale una nuova convenzione quadro con il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per disciplinare le modalità operative relative allo svolgimento del tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del percorso di studi universitari.



La revisione della convenzione è finalizzata a rendere più fruibile questa modalità di svolgimento del tirocinio professionale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 e dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

In particolare, è stato preso come riferimento solamente il limite di CFU conseguiti, in luogo del precedente vincolo di aver sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico. Si è meglio esplicitato l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti e si è regolamentato il periodo di interruzione del tirocinio al termine della durata legale del corso di studi.

Si è posta una maggiore attenzione alla collaborazione tra i Consigli Provinciali degli Ordini e le Università per offrire percorsi mirati sempre più efficienti ed efficaci, in alternanza tra la formazione universitaria e la presenza presso gli Studi dei Consulenti del Lavoro. In tale contesto, si evidenzia il ruolo strategico dei Consigli Provinciali nella promozione ed attuazione della Convenzione, nella sensibilizzazione alla conoscenza della professione al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo professionale.

Di seguito si riportano le principali novità:

- possono essere ammessi al tirocinio professionale gli studenti universitari iscritti all'ultimo anno dei percorsi di laurea indicati nell'art. 5 della Convenzione (non modificati rispetto al passato), che abbiano conseguito almeno 90 CFU se iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale e almeno 150 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. E' sufficiente, pertanto, l'iscrizione all'ultimo anno del percorso di studi universitari ed il conseguimento di CFU in misura almeno pari alla metà del totale complessivo previsto per ogni ordinamento;
- con appositi accordi, le Università e i Consigli Provinciali, possono subordinare l'iscrizione al registro dei praticanti al superamento di alcuni esami, da loro stessi individuati, in quanto ritenuti caratterizzanti i singoli corsi di laurea e fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio;
- il semestre di svolgimento del tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea ha validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi, periodo entro il quale dovrà essere conseguito il diploma di laurea. Nel contempo il tirocinio dovrà considerarsi sospeso, per riprendere immediatamente dopo il conseguimento del titolo universitario. Nel caso in cui questa condizione non si dovesse verificare, il semestre in alternanza sarà considerato inefficace ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione e, successivamente al diploma di laurea, il tirocinio dovrà, dunque, avere la durata ordinaria di diciotto mesi. Quanto sopra dovrà risultare nel registro dei praticanti tenuto presso i Consigli Provinciali degli Ordini.

Gli accordi tra le Università e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro devono necessariamente prevedere:



- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio con le modalità di cui all'oggetto;
- lo svolgimento del tirocinio in alternanza tra presenza presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro e lo svolgimento del percorso di studi, con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni e il regolare avanzamento degli studi universitari;
- l'individuazione dei rispettivi referenti organizzativi;
- le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili ad accogliere tirocinanti;
- la collaborazione didattica e la programmazione delle attività da svolgere;
- l'obbligo di immediata iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti, tenuto dai Consigli Provinciali, al momento dell'attivazione del tirocinio professionale previsto dalla convenzione con l'Università; in quanto, la decorrenza del tirocinio professionale ha efficacia dalla data di iscrizione in detto registro;
- il tirocinio conseguito ai sensi della convenzione, indipendentemente dalla data di conclusione dello stesso, per poter mantenere la sua efficacia dovrà essere ripreso entro i nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi;
- il rispetto del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Sulla base della Convenzione quadro, sottoscritta tra il Consiglio Nazionale, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i Consigli Provinciali stipuleranno accordi territoriali con le Università locali, pubbliche o private, per la disciplina di questa particolare modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

Si invitano, pertanto, i Consigli Provinciali, in occasione dell'inizio del prossimo anno accademico, a dare corso alla sottoscrizione di accordi coerenti con il testo della rinnovata Convenzione quadro, sostituendo quelle eventualmente già sottoscritte in precedenza.

A mero scopo di monitoraggio ed al fine di consentire al Consiglio Nazionale il necessario coordinamento, si chiede, inoltre, di far pervenire copia delle convenzioni che verranno stipulate con le Università, che saranno pubblicate sul sito istituzionale.

Oltre al testo della Convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale, si allega una proposta di schema di convenzione che potrà essere utilizzata per la stesura degli accordi territoriali.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/vs



SHEDA DI SINTESI DELLE NOVITA'

Chi può accedere al tirocinio durante l'ultimo anno del percorso di studi universitari?	Possono essere ammessi al tirocinio professionale gli studenti universitari iscritti all'ultimo anno dei percorsi di laurea indicati nell'art. 5 della Convenzione, che abbiano conseguito almeno 90 CFU se iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale e almeno 150 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Iscrizione al registro dei praticanti	Gli studenti universitari, iscritti all'ultimo anno del percorso di studi, che vogliono accedere al praticantato per la professione di consulente del lavoro, hanno l'obbligo di immediata iscrizione al registro dei praticanti, tenuto dai Consigli Provinciali; in quanto, la decorrenza del tirocinio professionale ha efficacia dalla data di iscrizione in detto registro.
Efficacia del tirocinio professionale	Il tirocinio conseguito ai sensi della convenzione, indipendentemente dalla data di conclusione dello stesso, per poter mantenere la sua efficacia dovrà essere ripreso entro i nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi